



# Città di Seregno

ORDINANZA N° 154



**OGGETTO:** Ordinanza per la tutela dell'incolumità pubblica, convivenza civile e corretta fruibilità delle piazze, gallerie, portici ed aree verdi pubbliche o asservite all'uso pubblico nel Comune di Seregno - ulteriore periodo di sperimentazione e monitoraggio - .

## IL SINDACO

### PREMESSO che

In data 22.11.2018 veniva emessa ordinanza sindacale n.236 prot.63249 il cui termine di efficacia è terminato il 26 maggio 2019;

nel corso di tale primo periodo di sperimentazione è stata effettuata valutazione circa gli effetti del provvedimento, ravvisando la necessità di un ulteriore periodo di sperimentazione, anche con riguardo alle numerose lamentele e segnalazioni relative agli eventi che avevano dato luogo all'emanazione della predetta ordinanza, sia direttamente rappresentate al Comando di Polizia Locale nonché di registrazioni di interventi svolti dagli agenti impegnati nell'unità operativa d'intervento sul territorio, a cui non è possibile far fronte ricorrendo agli strumenti giuridici ordinari e che tali ulteriori segnalazioni costituiscono rilevante presupposto per l'assunzione del presente provvedimento;

**RITENUTO** opportuno, alla luce di quanto sopra premesso, reiterare un ulteriore periodo di sperimentazione di analogo provvedimento, sempre al fine di prevenire e contrastare situazioni di accertato degrado che pregiudicano l'incolumità pubblica e favoriscano l'insorgere di situazioni che impediscono la civile convivenza, la fruibilità del patrimonio pubblico e privato, adottare un temporaneo provvedimento limitativo dell'introduzione e consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in qualsiasi tipo di contenitore e il divieto di introduzione di bevande, alcoliche e non, in contenitori di vetro, nonché l'abbandono degli stessi o di altri rifiuti presso piazze, gallerie, portici ed e aree verdi pubbliche o asservite all'uso pubblico;

**VISTA** la legge 30 marzo 2001, n.125 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi correlati";

**VISTA** la Legge 29 luglio 2010, n.120 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale";

**VISTA** la L. 24 novembre 1981 n.689 "Modifiche al sistema penale"

**VISTI** gli artt. 50 comma 5 bis e l'art. 54 comma 4 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ss.mm.ii;

**VISTO** il D.L. 20.02.2017 n.14 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" convertito con modificazioni il Legge n.48/2017;

**RICHIAMATO** l'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ss.mm.ii;

**VISTO** lo Statuto Comunale;



## ORDINA

all'interno delle piazze, gallerie, portici ed e aree verdi pubbliche o asservite all'uso pubblico del territorio comunale è vietata, tranne che all'interno degli spazi già destinati alla somministrazione presenti nelle predette aree:

- a) l'introduzione ed il consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, in qualsiasi contenitore;
- b) l'introduzione di bevande, alcoliche e non, in contenitori di vetro;
- c) l'abbandono in luogo pubblico e/o di uso pubblico di qualunque contenitore di bevande e/o di alimenti.

Fatte salve, ove applicabili, le sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi vigenti, la violazione delle disposizioni della presente ordinanza comporta l'applicazione della **sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25.00 a Euro 500.00 con facoltà per il trasgressore di estinguerla con il pagamento in misura ridotta della somma di Euro 50.00 ai sensi e per gli effetti della Legge 24.11.1989 n.689 e ss.mm.ii.**

Il presente provvedimento è assunto quale ulteriore periodo di sperimentazione con validità dal 19 giugno 2019 al 3 novembre 2019, con possibilità di reiterazione.

Si dà atto che la presente ordinanza

- è comunicata al Prefetto della Provincia di Monza e della Brianza
- è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa.

Il Corpo di Polizia Locale e le Forze di Polizia sono incaricate della sorveglianza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

Copia del presente provvedimento viene trasmesso alla Questura di Milano, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Monza, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, al Comando Compagnia Carabinieri di Seregno, al Comando Guardia di Finanza Seregno, al Corpo di Polizia Locale di Seregno, all'Ufficio Lavori pubblici del Comune di Seregno.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro 30 giorni ricorso al Prefetto della Provincia di Monza e della Brianza, entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Milano, ai sensi del Decreto L. vo 2 luglio 2010 n.104, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199.

Seregno, 18 giugno 2018



**IL SINDACO**

Alberto Rossi